



Il Pellicano^{S.R.L.}

Il Pellicano s.c.a r.l.

Modello di organizzazione, gestione e controllo
(Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

Documento Descrittivo

Aggiornamenti Documento

Rev. N°	Data	Data delibera CdA	Descrizione aggiornamento
00		07/05/2018	Prima emissione

INDICE

PRESENTAZIONE

SEZIONE I

INTRODUZIONE

1. Il decreto legislativo n. 231/2001 e gli orientamenti giurisprudenziali
 - 1.1 I concetti di “interesse”, “vantaggio” e “profitto”
 - 1.1.1 “Interesse” e “Vantaggio” nei Gruppi di imprese
 - 1.2 Criteri di imputazione della responsabilità amministrativa
 - 1.2.1 Autore del reato e concorso di persone nel reato
 - 1.2.2 Reati in concorso e reati in associazione
 - 1.2.3 Criteri di imputazione oggettiva
 - 1.2.4 Criteri di imputazione soggettiva
 - 1.3 Le sanzioni
 - 1.3.1 Altri aspetti del regime sanzionatorio
 - 1.4 Delitti tentati
2. Linee Guida predisposte dalle Associazioni di categoria, *best practice* e altre Linee Guida
3. Estensione dei principi del Modello

SEZIONE II

LA COSTRUZIONE DEL MODELLO E LA SUA FUNZIONE

1. La costruzione del Modello
 - 1.1. La funzione del Modello
 - 1.2 Composizione del Modello
 - 1.3 Rapporto tra Modello e Codice Etico
2. Organismo di Vigilanza
 - 2.1 Funzioni e poteri
 - 2.2 Informativa verso l’Organismo di Vigilanza
 - 2.3 Disciplina delle segnalazioni all’OdV
 - 2.4 Informativa dall’Organismo di Vigilanza
 - 2.5 Requisiti dell’Organismo di Vigilanza

SEZIONE III

LA DIFFUSIONE DEL MODELLO

1. Piano di formazione e comunicazione

SEZIONE IV

SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONI

1. Principi generali
 - 1.1 Ipotesi di violazioni del Modello
2. Articolazione delle sanzioni
 - 2.1 Sanzioni per i Dipendenti
 - 2.2 Misure nei confronti degli Amministratori
 - 2.3 Misure nei confronti dei Soci
 - 2.4 Misure nei confronti di Collaboratori e Partners
 - 2.5 Tutela dei segnalanti

SEZIONE V

IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

1. Principi generali di controllo interno
2. Obiettivi del sistema dei controlli interni
3. Sistemi di gestione adottati e certificazioni

SEZIONE VI

ASSETTO DI GOVERNANCE, ORGANIGRAMMA AZIENDALE E MAPPATURA ATTIVITA’

1. Assetto di Governance
2. Organigramma aziendale ed aree operative
3. Mappatura aree/attività operative potenzialmente a rischio reato

Allegato 1: Documento di analisi dei rischi di reato

PRESENTAZIONE

Il Pellicano Società Cooperativa a Responsabilità Limitata (di seguito anche “Il Pellicano”, “Società”, “Cooperativa” o “Ente”), costituita il 15 giugno 1979, ha sede legale, amministrativa ed operativa in Bovolone (VR), Via dell’Industria n. 1. La sua operatività si estende in prevalenza nel territorio della provincia di Verona, ma anche in quello delle province limitrofe e della Regione Veneto.

Il Pellicano è iscritta nel Registro delle Imprese della CCIAA di Verona dal 31/07/1979 con n° 00855360236 d’iscrizione, e numero di repertorio economico amministrativo (REA) VR-162748.

La Società è iscritta nell’Albo delle Società Cooperative dal 23/12/2004 con numero di iscrizione A100390; Sezione: Cooperativa a mutualità prevalente di cui agli artt. 2512 e segg.; Categoria: Cooperative sociali; Categoria attività esercitata: Produzione e lavoro-inserimento lavorativo (Tipo B).

La Cooperativa è iscritta nell’Albo dei Gestori Ambientali, Sezione di Venezia, n° VE/010400. Categoria 2bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti.

Alla data del 31/12/2017 sono presenti in Cooperativa n° 32 soci lavoratori e dipendenti.

La Cooperativa, in conformità alla L. n. 381/1991, non ha finalità lucrative e il suo scopo è il perseguimento dell’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività d’impresa, come appresso indicate, finalizzate all’inserimento ed all’integrazione sociale e lavorativa delle persone svantaggiate ai sensi dell’art. 1, lett. b) della legge n. 381/1991.

Il Pellicano è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata, e nel perseguire il suo scopo sociale si ispira ai principi fondanti il movimento cooperativo mondiale in base ai quali agisce, ossia: mutualità, solidarietà, democraticità, impegno, equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, spirito comunitario, legame con il territorio, equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

Tra i suoi scopi la Cooperativa ha anche quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori. In tale ambito i soci instaurano con la medesima un ulteriore rapporto di lavoro: subordinato, autonomo o in qualsiasi altra forma, inclusi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Al riguardo, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento ai sensi della L. n. 142/2001.

Nella costituzione ed esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori rispettano il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. Parità di trattamento rispettata anche nella ripartizione dei ristorni, in funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici.

La Cooperativa opera prevalentemente con soggetti privati, il suo oggetto sociale è in sintesi il seguente:

- a) la promozione di una mentalità aperta all’accoglienza e alla valorizzazione delle persone svantaggiate, con riferimento al valore ed al sentimento dell’umana solidarietà, anche attraverso la programmazione, l’organizzazione ed il sostegno di iniziative di sensibilizzazione e coinvolgimento rivolte a persone ed enti residenti nel territorio;
- b) la collaborazione con enti pubblici e privati per la ricerca e l’organizzazione dei mezzi e delle condizioni migliori per la giusta integrazione delle persone svantaggiate nella società e nel mondo del lavoro;

- c) l'organizzazione la gestione di attività imprenditoriali, nei settori manifatturiero, artigianale, agricolo e dei servizi in genere, anche attraverso la promozione e la conduzione di corsi di aggiornamento professionale, finalizzate all'integrazione lavorativa delle persone svantaggiate o diversamente abili;
- d) la produzione di pannelli semilavorati placcati, di pannelli tamburati e di pannelli prefabbricati in legno ed affini e lavorazioni ad intarsio per il settore del mobile e l'industria dell'arredamento partendo dallo studio della modellistica, lo sviluppo dei progetti e la selezione delle materie prime nonché, più in generale, la lavorazione di mobili ed articoli per l'arredamento e la relativa commercializzazione in Italia ed all'estero.

Le attività di cui al precedente punto d) costituiscono il *core business* de Il Pellicano.

Nell'ottica del miglioramento continuo, nonché di periodica verifica della conformità, efficacia ed efficienza del proprio sistema di controlli interni, anche con riferimento alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 e s.m.i., la Cooperativa ha ritenuto opportuno:

- formalizzare in un Codice Etico l'insieme dei valori e dei principi che contraddistinguono i comportamenti adottati nel corso di svolgimento delle attività svolte dalla stessa e i rapporti con i dipendenti/soci lavoratori, i collaboratori, i clienti, i fornitori, i partner in genere (commerciali e non), le Pubbliche Amministrazioni, ossia tutti i soggetti con i quali la Società intrattiene relazioni d'impresa;
- adottare un Modello di organizzazione, gestione e controllo finalizzato sia al miglioramento continuo del governo aziendale, specie per quanto attiene alla gestione dei rischi e dei relativi controlli interni, sia a prevenire la violazione dei principi di legalità, trasparenza, correttezza e lealtà da parte dei soggetti in posizione apicale, dei dipendenti e dei collaboratori tutti.

Storico della Società

Nello storico della Società, negli ultimi cinque anni, non si registrano contestazioni per illeciti amministrativi dipendenti dai reati previsti dal Decreto 231. Né sono state formulate contestazioni per qualsiasi reato ai propri amministratori.

SEZIONE I

INTRODUZIONE

1. Il decreto legislativo n. 231/2001 e gli orientamenti giurisprudenziali

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche solo “Decreto”) detta la disciplina riguardante la “responsabilità delle società e degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato”, applicabile agli enti forniti di personalità giuridica, alle cooperative e alle associazioni anche prive di personalità giuridica.

Il Decreto ha la sua genesi in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall'Italia che impongono la previsione di forme di responsabilità degli enti collettivi per talune fattispecie di reato: gli enti, infatti, possono essere ritenuti “responsabili” per alcuni illeciti commessi o anche solo tentati, nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. “soggetti apicali”) e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di quest'ultimi (art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 231/2001).

L'intero impianto normativo, come rilevato anche in alcune pronunce giurisprudenziali, intende svolgere una funzione preventiva, ossia «[...] l'intera disciplina della responsabilità degli enti va letta nell'ottica di una funzione di prevenzione speciale che si rivolge alla logica imprenditoriale. Il legislatore muove dal presupposto che le scelte d'impresa, anche quando si tratti di optare tra una condotta lecita e un'alternativa illecita, siano fatte da un imprenditore razionale, e quindi sulla base di un'analisi costi/benefici; si tratta dunque di rendere la condotta illecita meno conveniente di quella lecita.[...]» (G.U.P. Tribunale di Cagliari, sentenza 4 luglio 2011).

La responsabilità amministrativa degli enti è autonoma rispetto alla responsabilità penale del soggetto che ha commesso il reato, ovvero si associa a quella personale di questi.

La responsabilità amministrativa è esclusa (art. 6, comma 1, Decreto) se l'ente ha:

- adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche solo “Modello”) idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- affidato ad un organismo dello stesso ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

Ed ancora:

- il soggetto agente ha commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo preposto.

La responsabilità amministrativa dell'ente è in ogni caso esclusa se chi commette il reato ha agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

I modelli di organizzazione e gestione devono essere realizzati sulla base delle Linee Guida elaborate dalle associazioni di categoria rappresentative degli enti, fra queste le Linee Guida di Confcooperative, e comunicate al Ministero della Giustizia (art. 6, comma 3, del Decreto).

Tali Linee Guida, ovviamente, devono essere declinate nella specifica realtà operativa dell'ente che intende adottare il Modello.

A seguito dell'accertata responsabilità amministrativa da illecito dell'ente, il Decreto prescrive che il medesimo risponde dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria con il suo patrimonio o fondo comune (art. 27, comma 1, Decreto).

Congiuntamente alla normativa in questione vanno opportunamente considerati anche taluni orientamenti giurisprudenziali, che nel tempo hanno subito un'accelerazione, e spesso costituiscono dei

perfetti punti di riferimento per costruire modelli organizzativi idonei ed efficaci ai fini della prevenzione degli illeciti in argomento.

Al riguardo, si riportano alcune considerazioni del Tribunale di Milano (G.U.P. dott. D'Arcangelo, 3/1/11 (ud. 3/11/10)) sul sistema dei modelli organizzativi: «[...] nel disegno del legislatore la imposizione di precisi obblighi di autoorganizzazione fa assurgere a parametro normativo il principio, noto alle scienze aziendalistiche, per il quale soltanto un sistema integrato di operazioni coordinate consente di assicurare un risultato qualitativamente apprezzabile, in quanto al ridursi della discrezionalità nelle diverse fasi del processo, si riducono parimenti le possibilità di errore. Questo modello, applicato alla organizzazione aziendale nel suo complesso, presuppone che ogni fase dell'attività sia consacrata in un procedimento e che questo procedimento sia oggetto di una preventiva valutazione diretta ad accertarne l'adeguatezza e di continui controlli alla sua concreta applicazione. [...] Il contenuto del dovere di auto-organizzazione dell'ente (e dell'onere di adottare modelli organizzativi ex d.lgs. 231/01) è, inoltre, precisato da un ampio compendio di fonti normative primarie e sub primarie, da codici di autodisciplina e da guidelines emesse dalle associazioni di categoria che indicano il contenuto delle misure di prevenzione. [...]».

1.1 I concetti di “interesse”, “vantaggio” e “profitto”

L'art. 5, comma 1, stabilisce che «l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio», tale locuzione normativa, secondo l'interpretazione corrente, non contiene un'endiadi, perché i termini “interesse” e “vantaggio” esprimono giuridicamente concetti diversi, né tanto meno possono essere ritenuti equipollenti a quello di “profitto” del reato, considerato che un soggetto giuridico può decidere di contribuire alla commissione di un reato in vista di un interesse proprio diverso da quello della sostanziale partecipazione alla divisione degli utili immediatamente derivanti dall'illecito. Il concetto di “interesse” si riferisce all'aspetto soggettivo, ossia «alla tensione della condotta verso un risultato favorevole», è valutato *ex ante*. Mentre il “vantaggio” attiene al profilo oggettivo, cioè «all'utilità effettivamente conseguita», è valutato *ex post*.

Inoltre, l'interesse non lo si deve intendere in senso puramente soggettivo, ossia quale mera rappresentazione e volontà da parte del soggetto agente, ma in esso va riscontrata una propria oggettività, ovvero va riscontrata la sua connessione alla condotta illecita. Vedi al riguardo: Cass. Sez. II, 20/12/05, n. 3615; Cass. Sez. VI, 9/7/09, n. 36083; G.U.P. Tribunale di Cagliari, sentenza 4/7/11; G.I.P. Tribunale di Nocera Inferiore, Ordinanza di nomina di commissario giudiziale e sequestro per illecito amministrativo (artt. 45 e ss. d.lgs. 231/2001) del 14/10/11.

In ordine ai concetti di “interesse” e “vantaggio”, **con riferimento ai reati colposi**, la Corte di Cassazione ha sancito che l'Ente è responsabile degli infortuni occorsi ai lavoratori se non adotta le misure di prevenzione necessarie.

In particolare, con la sentenza n. 31210/2016, la Suprema Corte ha stabilito il principio che la responsabilità dell'Ente assume definiti contorni se l'evento da cui ha avuto origine l'infortunio era prevedibile e prevenibile, in relazione alla specifica attività svolta e alle condizioni di lavoro imposte ai propri dipendenti, ma ancor di più, alla presenza di rischi lavorativi non idoneamente governati.

La citata sentenza argomenta: «*interesse e vantaggio vanno letti, nella prospettiva patrimoniale dell'Ente, come risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dei procedimenti e dei presidi di sicurezza (dai più basilari e generici, quali la formazione e l'informazione, ai più specifici e settoriali) [...] Oltre che come incremento economico conseguente all'aumento della produttività, non ostacolata dal rispetto della normativa prevenzionale e di quella regolante lo specifico settore lavorativo*».

In altri termini, la mancata adozione di misure per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, generiche e specifiche, in ottica economica costituiscono sia risparmio di costi sia aumento della produttività, per effetto della velocizzazione delle relative fasi di produzione. Pertanto, qualora a seguito di tale assenza si dovesse verificare un infortunio del lavoratore si concretizzano l'interesse o il vantaggio dell'Ente, con la sua responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato ai sensi del Decreto 231.

Specificamente, «*il requisito dell'interesse dell'Ente ricorre quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore, ha consapevolmente agito allo scopo di far conseguire un'utilità alla persona giuridica*», mentre il requisito del vantaggio per l'Ente ricorre «*quando la persona fisico, agendo per conto dell'Ente, [...] ha violato sistematicamente le norme prevenzionali e, dunque, ha realizzato una politica d'impresa disattenta alla materia della sicurezza sul lavoro, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto*».¹

1.1.1 "Interesse" e "vantaggio" nei Gruppi di imprese

I concetti di "interesse" e "vantaggio" trovano applicazione anche nell'ambito dei c.d. "gruppi di imprese". In tali contesti, l'individuazione dei criteri di imputazione per illecito amministrativo dipendente da reato sono fissati in alcune sentenze della Corte di Cassazione. In particolare, con la sentenza n. 52316/2016, la Suprema Corte ha stabilito che il concetto di "gruppo" non va inteso solo in termini civilistici ma si estende a tutte quelle situazioni in cui sussistono sostanziali "collegamenti" tra entità giuridiche diverse, esempi tipici potrebbero essere le reti di imprese, i consorzi tra enti oppure le associazioni temporanee di imprese (ATI). Se all'interesse o vantaggio di una società nella commissione di un reato presupposto si accompagna anche quello concorrente di un'altra o di altre società, e l'autore del reato (persona fisica) è in possesso della qualifica soggettiva di cui all'art. 5 del Decreto 231, apicale o sottoposto alla direzione e vigilanza di un apicale, è configurabile una comune imputazione per illecito amministrativo conseguente al reato *de quo*.

Con specifico riferimento alle società capogruppo (c.d. *holding*), per legittimare un'affermazione di responsabilità amministrativa loro o di altre società appartenenti al medesimo gruppo, non è sufficiente «*un generico riferimento al gruppo, ovvero ad un c.d. generale interesse di gruppo*» ma è necessario che alla «*consumazione del reato presupposto concorra almeno una persona fisica che agisca per conto della holding stessa o dell'altra società facente parte del gruppo, perseguendo anche l'interesse di queste ultime*».

In altri termini, nell'ambito dei gruppi d'impresa la responsabilità amministrativa è configurabile non con riferimento a «*un indistinto interesse di gruppo*» ma a «*un coacervo di interessi che trovano semmai nella dinamica del gruppo una attuazione unitaria attraverso la consumazione del reato*»².

1.2 Criteri di imputazione della responsabilità amministrativa

1.2.1 Autore del reato e concorso di persone nel reato

Il comma 1 dell'art. 27 della Costituzione sancisce che «*la responsabilità penale è personale*»: chi commette un reato ne risponde penalmente a titolo personale. A questa responsabilità si associa quella dell'Ente qualora nel suo interesse o a suo vantaggio sia commesso uno dei reati previsti dal Decreto 231. Ne consegue che l'identificazione di chi ha commesso il reato e la sua posizione in rapporto all'organizzazione dell'Ente sono fattori di valutazione imprescindibili ai fini dell'imputazione del medesimo Ente per illecito amministrativo dipendente da reato.

L'autore del reato, facente parte o riconducibile all'organizzazione dell'Ente, potrebbe avere agito in concorso con altri soggetti estranei alla stessa organizzazione, in tale ipotesi sono applicabili i criteri sanciti dagli articoli 110 e seguenti del Codice Penale in materia di concorso di persone nel reato.

Così dispone l'art. 110 c.p. (*Pena per coloro che concorrono nel reato*): «*Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti*». Nel concorso sono puniti tutti quei soggetti le cui condotte hanno contribuito, con effetto causale, a realizzare il fatto.

Gli elementi costitutivi della fattispecie **concorso di persone nel reato** sono:

¹ Corte di Cassazione, Sez. IV Pen., 19 maggio 2016, n. 31210.

² Corte di Cassazione, Sez. II Pen., 27 settembre 2016, n. 52316.

- a) la pluralità di agenti;
- b) la commissione di un reato;
- c) il contributo causale di ciascun partecipante;
- d) la volontà di cooperare nella commissione del reato (dolo).

Soggetto attivo del reato è colui che lo compie, come tale definibile anche **soggetto agente**. In relazione al soggetto agente, i reati sono distinguibili in **reati comuni** e **reati propri**: i reati comuni sono quelli che possono essere commessi da “chiunque”, la condotta illecita è attuabile da tutti, ossia non richiedono particolari qualifiche del soggetto agente.

Nei reati propri, invece, il soggetto agente deve avere un particolare **status** per commettere il reato, per esempio i reati di: concussione (art. 317 c.p.), corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.), corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.), possono essere commessi solo da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio. E la persona che può commettere il reato proprio, perché in possesso dello *status* indicato dalla norma, è chiamata **intraneus**, il soggetto che eventualmente concorre con questo nella commissione del reato proprio è definito **extraneus**.

All’interno della categoria dei reati propri sono distinguibili le sottocategorie di **reati propri esclusivi** e **reati propri non esclusivi**. La fattispecie del reato proprio esclusivo si realizza solo se chi agisce possiede un particolare qualifica soggettiva (*intraneus*), vale a dire che se il soggetto agente non avesse avuto quella specifica qualifica non sarebbe stato punibile per alcun reato.

Il reato proprio non esclusivo, invece, è configurabile come reato comune, la qualifica soggettiva dell’agente determina un mutamento del titolo del reato, a prescindere dalla consapevolezza o meno di tale qualità da parte dell’**extraneus**. Per esempio: il “peculato” è un illecito che se commesso da chi non possiede una specifica qualifica soggettiva configura la diversa fattispecie di “appropriazione indebita”.

Il **reato proprio** può essere commesso solo dall’*intraneus*, tuttavia è possibile che alla sua commissione partecipi anche un altro soggetto: l’*extraneus*, in tal caso, per la sua responsabilità penale del fatto, è necessario che quest’ultimo sia consapevole della qualifica soggettiva del primo, diversamente si è in presenza di carenza di dolo.

Ciò posto, al ricorrere degli elementi di cui sopra, l’*extraneus* è responsabile penalmente sia nell’ipotesi di reato proprio esclusivo (**in concorso** con l’*intraneus*), sia nel caso di commissione di un reato proprio non esclusivo, nel quale mancando la qualifica dell’*intraneus* configura un reato comune.

Specificamente, se il fatto è riconducibile ad un reato proprio esclusivo, l’*extraneus* non sarà ritenuto penalmente responsabile qualora manchi la sua consapevolezza circa la qualifica soggettiva dell’*intraneus*, poiché tale qualifica è costitutiva della fattispecie di reato proprio esclusivo. Se invece il concorso dell’*extraneus* nell’illecito riguarda un reato proprio non esclusivo, l’assenza della sua consapevolezza circa le qualità soggettive dell’*intraneus* non è sufficiente ad escluderne la responsabilità, tenuto conto delle prescrizioni di cui all’art. 117 c.p. (*Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti*), che recita: «*Se, per le condizioni o le qualità personali del colpevole, o per i rapporti fra il colpevole e l’offeso, muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi anche gli altri rispondono dello stesso reato. Nondimeno, se questo è più grave il giudice può, rispetto a coloro per i quali non sussistono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti, diminuire la pena*».

Vale a dire, nell’ipotesi di concorso nel reato proprio non esclusivo, tutti i concorrenti rispondono di reato proprio anche in assenza della consapevolezza sulle qualità soggettive dell’*intraneus* costituenti titolo per l’incriminazione, e se il reato proprio è più grave del corrispondente reato comune e nel soggetto manca la consapevolezza sulle qualità dell’*intraneus* si potrà ottenere una diminuzione della pena.

Nell'ambito della **responsabilità concorsuale**, assume rilievo la **responsabilità dell'Ente** per illecito amministrativo dipendente da reato qualora un componente della sua organizzazione (apicale o sottoposto ad altrui direzione o vigilanza) fornisca consapevolmente un contributo causale alla realizzazione di uno dei reati presupposto, anche se il soggetto agente è estraneo alla medesima organizzazione. Ferme restando le peculiarità di cui sopra a proposito dei reati propri esclusivi e non esclusivi, in particolare la consapevolezza dell'*extraneus* in merito alla qualifica soggettiva dell'*intraneus*, riepilogabili come segue:

- a) **reato proprio esclusivo**: la responsabilità concorsuale dell'*extraneus*, ex art. 110 c.p., può sussistere qualora questi sia consapevole della qualifica soggettiva dell'*intraneus*, quale autore della condotta illecita. Per esempio: i reati contro la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 25 del Decreto 231 (*Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione*) possono essere commessi solo da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, taluni reati di cui all'art. 25-ter (*Reati societari*) possono essere commessi solo da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori e da chi esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei citati soggetti;
- b) **reato proprio non esclusivo**: anche se nell'*extraneus* è assente la consapevolezza della qualità soggettiva dell'*intraneus*, non si può escluderne la responsabilità concorsuale, che in tal caso sarà di natura oggettiva ex art. 117 c.p..

1.2.2 Reati in concorso e reati in associazione

Tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti collettivi sono compresi anche i reati associativi (art. 416 c.p. – *Associazione per delinquere*, art. 416-bis c.p. – *Associazione per delinquere di stampo mafioso*). Al riguardo, ed in aggiunta a quanto sopra esposto, vale evidenziare quali sono le differenze che caratterizzano i reati in concorso da quelli in associazione.

Le caratteristiche del concorso di persone nel reato sono già trattate in precedenza, con specifico richiamo delle prescrizioni di cui all'art. 110 c.p. e degli elementi che costituiscono la fattispecie concorsuale.

Il **reato associativo**, invece, si caratterizza per tre fondamentali elementi³:

- a) un vincolo associativo tendenzialmente permanente o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
- b) l'indeterminatezza del programma criminoso, che distingue tali reati dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato. L'indeterminatezza non viene meno per il solo fatto che l'associazione sia finalizzata esclusivamente alla realizzazione di reati di un determinato tipo o natura, poiché attiene al numero, alle modalità e ai tempi di realizzazione del programma;
- c) esistenza di una struttura organizzativa, anche minima, ma idonea e adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi.

Nel **concorso di persone** nel reato l'accordo criminoso avviene in via meramente occasionale: due o più soggetti s'incontrano ed occasionalmente si accordano per commettere uno o più reati ben individuati dopodiché, conclusane la realizzazione, l'accordo tra i correi si esaurisce facendo venir meno "l'allarme sociale". Nello specifico, l'accordo criminoso è fine a sé stesso, o meglio, alla realizzazione di uno o più reati che possono essere in continuazione tra loro.

Nell'associazione per delinquere, invece, tre o più soggetti si accordano per dar vita a un'entità stabile e duratura diretta alla commissione di una pluralità indeterminata di reati, e dopo la realizzazione di uno o più delitti attuativi del programma criminoso i membri del sodalizio restano uniti per proseguire con l'ulteriore attuazione del detto programma.

Il reato di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p. è definibile come "reato di pericolo", perché costituisce una minaccia per la collettività e per l'ordine pubblico. **Ne consegue che il reato è punibile per il solo fatto dell'accordo criminoso.**

³ Cfr. Corte di Cassazione, Sez. VI Pen., 16 aprile 2013, n. 19783.

L'accordo tra più soggetti per commettere uno o più reati è elemento comune alla fattispecie associativa ed a quella concorsuale, ma in quest'ultima ipotesi ad esso deve conseguire la concreta realizzazione del reato, quanto meno a livello di tentativo, secondo le previsioni dell'art. 115 c.p., comma 1 (*Accordo per commettere un reato. Istigazione*), il quale sancisce: "Salvo che la legge disponga altrimenti [c.p. 304, 305, 306, 322, 416, 548; c.p.m.p. 178, 212; c.p.m.g. 89], qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il solo fatto dell'accordo.

Nondimeno, nel caso di accordo per commettere un delitto, il giudice può applicare una misura di sicurezza [c.p. 202, 215, 229].

Le stesse disposizioni si applicano nel caso di istigazione a commettere un reato [c.p. 302, 322, 415, 548; c.p.m.p. 78, 98, 212; c.p.m.g. 70], se l'istigazione è stata accolta, ma il reato non è stato commesso.

Qualora l'istigazione non sia stata accolta, e si sia trattato d'istigazione a un delitto, l'istigatore può essere sottoposto a misura di sicurezza."

1.2.3 Criteri di imputazione oggettiva

In base ai criteri di imputazione oggettiva, l'Ente risponde della responsabilità amministrativa se il reato è stato commesso da un soggetto funzionalmente legato ad esso, e nell'interesse o a vantaggio del medesimo Ente. Tale ultima condizione sussiste quando l'autore del reato ha agito con l'intento di favorire l'Ente, e quest'ultimo aveva un interesse al compimento della condotta illecita, o ancora, per effetto del reato, ha conseguito un'effettiva utilità, non necessariamente di natura economica.

Di contro, l'Ente non risponde se il reato è stato commesso nell'interesse esclusivo del soggetto agente o di terzi.

Gli autori del reato dal quale può derivare la responsabilità amministrativa dell'Ente possono essere:

- a) **Apicali**: soggetti con potere di amministrazione, gestione e direzione dell'Ente. Rientrano in tale categoria gli amministratori, i direttori generali, i rappresentanti legali, i direttori di divisione o di stabilimento, nonché tutti coloro che esercitano, anche solo di fatto, funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione degli enti o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- b) **Sottoposti ad altrui direzione**: soggetti subordinati e/o sottoposti alla direzione, vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali. Appartengono a questa categoria i dipendenti dell'Ente e tutti coloro che agiscono in nome, per conto o nell'interesse dell'Ente stesso, inclusi i collaboratori esterni.

I criteri di imputazione oggettiva dell'Ente si articolano in modo differenziato, a seconda che il reato sia commesso da un apicale o da un soggetto subordinato:

- se il reato è commesso da un **soggetto apicale**, in relazione alla "compenetrazione organica" tra questo e l'Ente, si presume che l'illecito sia riconducibile ad una politica dello stesso Ente, o almeno a carenze organizzative, per tale motivo è l'Ente che deve dimostrare la sua estraneità al fatto illecito, oppure che il modello organizzativo adottato è stato aggirato in modo fraudolento;
- se invece il reato è commesso da un **soggetto sottoposto ad altrui direzione**, la responsabilità amministrativa dell'Ente è riconducibile all'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza da parte degli apicali. In tal caso si verifica un'inversione dell'onere della prova, ossia è il PM che deve dimostrare il verificarsi di tale inosservanza.

1.2.4 Criteri di imputazione soggettiva

I criteri di imputazione soggettiva dell'Ente attengono all'elemento "colpa", per essere ritenuto responsabile di un illecito amministrativo dipendente da reato, all'Ente deve essere ascritta una "colpa in organizzazione", ossia la sussistenza di carenze organizzative che hanno favorito o agevolato la commissione del reato.

In altri termini, l'Ente è imputabile per la responsabilità amministrativa perché non ha adottato o non ha efficacemente attuato standard di gestione e controllo idonei e adeguati alle sue modalità operative.

1.3 Le sanzioni

Nel Decreto 231, il “capitolo” delle sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato è piuttosto articolato, queste vi sono indicate nella Sez. II, dall’art. 9 all’art. 23. Ai fini del presente Modello si richiamano di seguito gli elementi più importanti.

Per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato l’art. 9, comma 1, del Decreto prevede le seguenti sanzioni amministrative:

- a) sanzioni pecuniarie;
- b) sanzioni interdittive;
- c) confisca;
- d) pubblicazione della sentenza.

Le **sanzioni pecuniarie**, cita l’art. 10 del Decreto 231, sono applicate sempre, e per le stesse vige il sistema delle “quote”, che vanno dal minimo di cento al massimo di mille.

L’importo di una “quota” va dal minimo di € 258,23 al massimo di € 1.549,37; ne consegue che le sanzioni pecuniarie applicabili sono contenute nell’intervallo tra il minimo di € 25.823 ed il massimo di € 1.549.370. Il comma 2 dell’art. 11 del Decreto stabilisce che *«l’importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione»*.

Nell’art. 12 del Decreto sono comunque previsti taluni casi di riduzione della sanzione pecuniaria, che in ogni caso non può essere inferiore a € 10.329,14.

In ordine alle **sanzioni interdittive**, l’art. 9, comma 2, indica le seguenti:

- a) interdizione dall’esercizio dell’attività;
- b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- c) divieto di contrarre con la pubblica Gestione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
- d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Per le sanzioni interdittive, l’art. 14 del Decreto sancisce quanto segue:

Comma 1: *«Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l’illecito dell’ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell’articolo 11, tenendo conto dell’idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso»*.

Comma 2: *«Il divieto di contrattare con la pubblica Gestione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L’interdizione dall’esercizio di un’attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell’attività»*.

Comma 3: *«Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente»*.

Comma 4: *«L’interdizione dall’esercizio dell’attività si applica soltanto quando l’irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata»*.

Le sanzioni interdittive non sono applicate se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni (art. 17, lett. a), b) e c) del Decreto 231):

- a) l’Ente ha risarcito integralmente il danno ed ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è adoperato efficacemente in tal senso;
- b) l’Ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato con l’adozione e l’attuazione di un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

c) l'Ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca⁴.

La **confisca del prezzo o del profitto del reato** è sempre disposta nei confronti dell'Ente con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Qualora non sia possibile eseguire la confisca del prezzo o del profitto del reato, la medesima può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato (c.d. confisca per equivalente).

La **pubblicazione della sentenza di condanna** può essere disposta dal giudice quando nei confronti dell'Ente è applicata una sanzione interdittiva, con tale misura l'immagine pubblica dell'Ente può risultarne gravemente danneggiata.

La pubblicazione è eseguita a spese dell'Ente ed a cura della cancelleria del giudice, su uno o più giornali, per estratto o per intero, unitamente all'affissione nel comune dove l'Ente medesimo ha la sede principale.

1.3.1 Altri aspetti del regime sanzionatorio

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto 231 sono **principali e non accessorie**, possono quindi formare oggetto di definizione concordata. Il regime sanzionatorio in materia di illeciti amministrativi dipendenti da reati contempla: le sanzioni pecuniarie, quelle interdittive, la confisca del profitto (anche per equivalente) e la pubblicazione della sentenza. Le prime tre categorie sono "sanzioni principali", perché applicabili autonomamente, mentre la pubblicazione della sentenza è "sanzione accessoria", ossia si affianca alle sanzioni di natura interdittiva, non condividendone comunque la natura, tant'è che nel Decreto 231 tale sanzione ha un'autonoma disciplina (art. 18 Decreto 231).

Le sanzioni pecuniarie sono applicate sempre, le sanzioni interdittive si applicano invece in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, ed in presenza di almeno una delle condizioni previste dall'art. 13, co. 1, del Decreto 231 il giudice ha l'obbligo e non la facoltà di disporre l'applicazione. Il comma 2 del detto articolo, inoltre, sancisce che la durata di tali sanzioni può variare dal minimo di tre mesi al massimo di due anni, e il comma 3 prescrive che non si applicano se l'autore del reato ha agito nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato alcun vantaggio oppure ne ha tratto un vantaggio minimo, o ancora se il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

Ad evidenza, le sanzioni interdittive, relativamente al tipo applicato, possono sia bloccare l'attività dell'Ente sia condizionarne l'operatività, limitando la sua capacità giuridica o sottraendogli risorse finanziarie.

Il principio di diritto in base al quale le sanzioni interdittive possono formare oggetto di definizione concordata (c.d. patteggiamento) è contenuto nella sentenza n. 45472/2016 della Corte di Cassazione, che al riguardo argomenta: «[...] *il rapporto negoziale intercorso tra le parti, infatti, preclude al giudice di applicare una sanzione diversa da quella concordata, in quanto la modifica in peius del trattamento sanzionatorio, sia pure nei limiti della misura legale, altera i termini dell'accordo e incide sul consenso prestato*». ⁵

⁴ Riguardo la non applicabilità delle sanzioni interdittive al ricorrere di talune condizioni, vale segnalare che con la sentenza n. 42503 del 16 ottobre 2013 la Corte di Cassazione ha decretato che a seguito della commissione del delitto di lesioni aggravate dalla violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro (art. 590, co. 3, c.p.) le sanzioni interdittive devono essere applicate obbligatoriamente.

⁵ Corte di Cassazione, Sez. III Pen., 08 giugno 2016, n. 45472.

1.4 Delitti tentati

L'art. 26 del Decreto 231 prescrive che : *“Le sanzioni pecuniarie ed interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.*

“L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.”

Pertanto, secondo il comma 2 del citato articolo, l'Ente non è soggetto a sanzioni quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

In altri termini, la volontarietà dell'Ente di impedire possibili condotte illecite risiede nell'adozione ed attuazione di corrette procedure e/o protocolli all'interno di tutti i suoi processi. Procedure e/o protocolli finalizzati a definire e condizionare la correttezza dei comportamenti di coloro che compongono e collaborano con l'organizzazione del medesimo Ente, ovvero i soggetti interni ed esterni all'organizzazione.

Relativamente ai delitti tentati valgono le seguenti considerazioni: l'attuale sistema non prevede sanzioni penali solo per chi commette un reato (**reato consumato**), ma è specificamente previsto che è punito anche chi “tenta” di commettere un delitto (**delitto tentato**). Ossia, è **punito sia chi commette un reato sia chi tenta di commetterlo**.

Il reato è consumato quando è compiuta l'azione o quando l'evento si verifica. Vale a dire, in talune circostanze la sola azione od omissione è sufficiente alla consumazione del reato (es.: omissione di soccorso, art. 593 c.p.), mentre in altre è necessario il verificarsi dell'evento (es.: l'omicidio si perfeziona con il verificarsi dell'evento morte).

Il delitto tentato è disciplinato dall'art. 56 c.p., e secondo la norma il tentativo ricorre quando qualcuno compie **atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto**. Chi pone in essere un tentativo di delitto è punito, nella maggior parte dei casi, con la pena stabilita per il delitto stesso diminuita da un terzo a due terzi.

Nell'esempio dell'omicidio, se l'evento morte non si verifica il colpevole deve comunque rispondere di tentato omicidio, perché ha posto in essere uno o più atti idonei diretti in modo non equivoco ad uccidere una persona.

Riguardo alla sussistenza del tentativo di un delitto, la dottrina ha approfondito ed approfondisce tuttora il significato della locuzione “atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto”: numerose sono le teorie che tentano di dare un significato universalmente applicabile a tale definizione. Secondo quella più classica, e forse la più accreditata, il tentativo ricorre quando, oltre a non esserci consumazione del delitto, vi è la compresenza della idoneità degli atti (**atti idonei**) e della univocità degli atti (**atti non equivoci**) posti in essere dal reo.

2. Linee Guida predisposte dalle Associazioni di categoria, *best practice* e altre Linee Guida

L'art. 6, comma 3, del Decreto 231 prevede che *«I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati».*

Nella predisposizione del modello organizzativo, la Società si è principalmente ispirata alle Linee Guida di Confcooperative, aggiornate al 21 settembre 2010, oltre che:

- alle *best practice* relative alle diverse aree di attività;
- alla Norma UNI ISO 31000:2010, in materia di *Risk Management* (Gestione del rischio).

Eventuali divergenze rispetto a punti specifici delle suddette Linee Guida rispondono alla necessità di adeguare le misure organizzative e gestionali all'attività concretamente svolta dalla Società ed al contesto nel quale essa opera.

3. Estensione dei principi del Modello

La Società ha predisposto e mantiene:

- il Codice Etico e di comportamento;
- il Codice Disciplinare;
- la raccolta della documentazione che contiene e illustra le politiche adottate dalla stessa, e non solo in relazione al Modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs. n. 231/2001, in particolare la documentazione relativa agli standard di qualità applicati ai servizi erogati;
- la documentazione relativa agli adempimenti normativamente prescritti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e in materia ambientale, e relativamente a quest'ultima per le parti di specifico interesse.

La Società, in modo diretto e attraverso il suo sito internet, comunica a tutti i Destinatari, siano essi interni o esterni, l'adozione del Modello, eventualmente pubblicando sullo stesso sito il Documento descrittivo del modello stesso.

SEZIONE II

LA COSTRUZIONE DEL MODELLO E LA SUA FUNZIONE

1. La costruzione del Modello

1.1 La funzione del Modello

L'Ente, nello svolgimento delle proprie attività, vuole affermare e diffondere una cultura basata:

- sulla **legalità**: nessun comportamento illecito, anche se adottato nell'interesse o a vantaggio della Società, può ritenersi in linea con la politica adottata dalla stessa;
- sul **controllo**, che deve governare tutte le fasi decisionali e operative, nella piena consapevolezza dei rischi derivanti dalla possibile commissione di reati.

Il raggiungimento di dette finalità è concretizzato attraverso un articolato sistema di principi, procedure organizzative, gestionali e di controllo e disposizioni che generano il Modello che la Società ha predisposto e adottato.

Obiettivi del Modello sono:

- sensibilizzare tutti coloro che collaborano a vario titolo con la Società (amministratori, dipendenti, collaboratori esterni, partner, fornitori, ecc.), richiedendo ad essi, nei limiti delle attività svolte nell'interesse della medesima, di adottare comportamenti corretti e trasparenti, in linea con i valori etici a cui la stessa si ispira nel perseguimento del proprio scopo sociale e tali da prevenire il rischio di commissione degli illeciti contemplati nel Decreto;
- determinare nei predetti soggetti la consapevolezza di potere incorrere, in caso di violazione delle disposizioni impartite dalla Società, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali, oltre che in sanzioni penali e amministrative comminabili nei loro confronti;
- istituire e/o rafforzare controlli che consentano alla Società di prevenire o di reagire tempestivamente per impedire la commissione di illeciti da parte dei soggetti apicali e delle persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza che comportino la responsabilità amministrativa dell'Ente;
- consentire alla Società, grazie a un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio di reato, di intervenire tempestivamente, al fine di prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi e sanzionare i comportamenti contrari al proprio Modello;
- garantire la propria integrità, adempiendo compiutamente agli obblighi previsti dall'art. 6 del Decreto;
- migliorare l'efficacia e la trasparenza nella gestione delle attività sociali;
- determinare la piena consapevolezza nel potenziale autore di un illecito che la commissione del medesimo è fortemente condannata e contraria – oltre che alle disposizioni di legge – sia ai principi etici ai quali la Società intende attenersi sia agli interessi della stessa, anche quando in apparenza potrebbe trarne un vantaggio.

1.2 Composizione del Modello

Per la sua stessa essenza, il Modello non è individuabile in un unico documento ma è composto da un'articolata serie di documenti la cui complementarietà è finalizzata a rendere "adottato ed efficacemente attuato" lo stesso. Il Modello è idealmente identificabile in due distinte parti:

(i) la **Parte Generale**, composta da:

- a. Codice Etico;
- b. il presente Documento descrittivo;
- c. Regolamento di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza;
- d. Dossier Permanente;
- e. Dossier Imposte.

(ii) la **Parte Speciale**, che integrando i contenuti della Parte Generale si compone di:

- a. Documento di analisi dei rischi (**Allegato n. 1 al presente documento**);

- b. Documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del D.Lgs. n.81/2008;
- c. Documentazione adempimenti per la sicurezza;
- d. Adempimenti in materia ambientale (per le parti di interesse);
- e. Regolamenti interni e Procedure operative;
- f. Codice disciplinare;
- g. Dossier Governance per la raccolta delle comunicazioni - sia interne sia esterne - riguardanti la diffusione del Modello, l'attività di formazione del personale effettuata, gli aggiornamenti apportati al Modello nel corso del tempo;
- h. Libro delle adunanze dell'OdV, per la raccolta della documentazione riguardante l'attività di vigilanza svolta dal medesimo.

1.3 Rapporto tra Modello e Codice Etico

La Società ha adottato un Codice Etico, quale espressione della decisa volontà di agire secondo canoni di eticità, correttezza e trasparenza, ponendosi come obiettivo primario il soddisfacimento delle necessità e delle aspettative degli stakeholder: amministratori, dipendenti, collaboratori, clienti/committenti, partner, fornitori, collettività, P.A., e quanti assumeranno tale veste nel corso di svolgimento della vita sociale.

Il Codice Etico ha lo scopo di:

- a) favorire e promuovere un elevato standard di professionalità sia internamente sia nell'ambito dei rapporti intrattenuti con gli stakeholder;
- b) prevenire e contrastare i comportamenti difforni rispetto agli interessi della Società o devianti rispetto alla legge, nonché in contrasto con i valori cui la stessa s'ispira e che intende mantenere e promuovere.

Il Codice Etico è indirizzato ai componenti degli organi sociali, ai dipendenti di ogni ordine e grado, a tutti coloro che, stabilmente o temporaneamente, interagiscono con la Società oppure operano per essa.

Il Codice Etico va considerato parte imprescindibile del Modello, contiene le norme di comportamento adottate dalla Società finalizzate alla diffusione di una cultura dell'etica e della trasparenza aziendale, e costituisce elemento base del sistema dei controlli interni.

2. Organismo di Vigilanza

2.1 Funzioni e poteri

L'Organismo di Vigilanza (OdV) dispone di autonomi poteri di iniziativa, intervento e controllo che si estendono a tutti i settori e funzioni della Società; poteri che devono essere esercitati per svolgere efficacemente e tempestivamente le funzioni previste dal presente Modello e dalle norme di attuazione del medesimo, al fine di assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso Modello, secondo quanto stabilisce l'art. 6 del Decreto, nonché del Codice Etico adottato.

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organo o funzione della Società. L'attività di verifica e di controllo svolta dall'Organismo è, infatti, strettamente funzionale agli obiettivi di efficace attuazione del Modello e non può surrogare o sostituire le funzioni di controllo istituzionali attribuite agli organi della medesima.

In particolare, all'Organismo di Vigilanza sono affidati, per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, i seguenti compiti e poteri:

- disciplinare il proprio funzionamento con l'introduzione di un regolamento delle pertinenti attività, che deve prevedere: la calendarizzazione delle attività, la determinazione delle scadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la disciplina dei flussi informativi provenienti dalle strutture aziendali. Il regolamento è redatto e approvato dallo stesso Organismo di Vigilanza ed è sottoposto al Consiglio di Amministrazione per presa d'atto, che comunque può

richiedere eventuali modifiche a condizione che queste non siano destinate ad influenzare l'attività di vigilanza che l'Organismo deve svolgere;

- vigilare sul funzionamento del Modello, con particolare riguardo alla sua funzione preventiva relativamente alla potenziale commissione dei reati richiamati dal Decreto, evidenziandone la corretta applicazione;
- verificare il rispetto del Modello, delle regole di comportamento contenute nel Codice Etico, dei protocolli di prevenzione e delle procedure previste, rilevando gli eventuali comportamenti difformi che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni, procedendo secondo quanto disposto nel Modello;
- svolgere periodica attività di *audit* e di controllo, di carattere continuativo e a sorpresa, in considerazione dei vari settori di intervento o delle tipologie di attività e dei loro punti critici per verificare l'efficienza e l'efficacia del Modello.

Nello svolgimento di tale attività, l'OdV può:

- a) accedere liberamente presso qualsiasi ufficio e unità organizzativa della Società – senza necessità di alcun consenso preventivo – per richiedere ed acquisire informazioni, documentazione e dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto, da tutto il personale dipendente e dirigente. Nel caso in cui venga opposto un motivato diniego di accesso agli atti, l'Organismo redige, qualora non concordi con la motivazione opposta, un rapporto da trasmettere al Consiglio di Amministrazione;
 - b) richiedere informazioni rilevanti o l'esibizione di documenti, anche informatici, inerenti le attività identificate come sensibili al rischio, agli amministratori, agli organi di controllo, ai collaboratori, ai consulenti ed in generale a tutti i soggetti tenuti all'osservanza del Modello.
- sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del Modello, inclusa l'identificazione, la mappatura e la classificazione delle attività sensibili formulando, ove necessario, al Consiglio di Amministrazione le proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi mediante le modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie;
 - curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza con le unità organizzative e verso gli organi sociali;
 - promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, dei contenuti del Decreto, degli impatti della normativa sull'attività della Società e sulle norme comportamentali, nonché iniziative per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza del Modello, prevedendo altresì dei controlli sulla frequenza;
 - verificare la predisposizione di un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del Decreto, garantendo la tutela e riservatezza del segnalante;
 - assicurare la conoscenza delle condotte che devono essere segnalate e delle modalità di effettuazione delle segnalazioni. A tal fine, per maggiore chiarezza, l'OdV predispone un elenco di fatti e condotte che, in ogni caso, vanno ad esso riferite;
 - fornire a tutti i dipendenti e ai componenti degli organi sociali chiarimenti in merito al significato e all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello e alla corretta interpretazione/applicazione del Modello, degli standard di controllo, delle relative procedure di attuazione e del Codice Etico;
 - formulare e sottoporre all'approvazione dell'organo dirigente la previsione di spesa necessaria al corretto svolgimento dei compiti assegnati, con assoluta indipendenza. Tale previsione di spesa, che dovrà garantire il pieno e corretto svolgimento della propria attività, deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione. L'Organismo può autonomamente impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa, qualora l'impiego di tali risorse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti. In questi casi l'Organismo deve informare il Consiglio di Amministrazione nella riunione immediatamente successiva;

- segnalare tempestivamente all'organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società e proporre le eventuali sanzioni;
- verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del Decreto.

Nello svolgimento della propria attività, l'OdV può avvalersi del supporto di unità organizzative e strutture interne alla Società con specifiche competenze nei settori aziendali di volta in volta sottoposti a controllo.

In generale, l'OdV si coordina con le unità organizzative interessate per tutti gli aspetti relativi alla implementazione delle procedure operative di attuazione del Modello.

Ogni informazione, segnalazione, report, relazione previsti dal Modello sono conservati dalla Società in un apposito archivio (informatico o cartaceo) per un periodo di almeno 10 anni.

2.2 Informativa verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato in merito agli atti, comportamenti od eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini della migliore efficacia ed effettività del Modello. Nonché delle violazioni del Codice Etico.

Tutti i Destinatari del Modello comunicano all'OdV ogni notizia e/o informazione utile ad agevolare lo svolgimento delle verifiche sulla corretta attuazione del Modello.

In particolare:

- i **Responsabili delle unità organizzative** che operano nell'ambito di attività sensibili devono trasmettere all'OdV le informazioni concernenti:
 - a) le risultanze periodiche dell'attività di controllo svolta dai medesimi, anche su richiesta dello stesso OdV (es.: report riepilogativi dell'attività svolta, note, promemoria, ecc.), in attuazione del Modello e delle indicazioni fornite dall'Organismo di Vigilanza;
 - b) eventuali anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili. Tali Responsabili, inoltre, qualora riscontrino aree di miglioramento nella definizione e/o nell'applicazione degli standard di controllo definiti nel Modello, redigono e trasmettono tempestivamente all'OdV una relazione scritta avente come contenuto minimo:
 1. una descrizione sullo stato di attuazione degli standard di controllo sulle attività a rischio di propria competenza;
 2. una descrizione delle attività di verifica effettuate in ordine all'attuazione dei protocolli di prevenzione e/o delle azioni di miglioramento dell'efficacia dagli stessi intraprese;
 3. l'indicazione motivata dell'eventuale necessità di modifiche ai protocolli di prevenzione e alle relative procedure di attuazione;
- le **Funzioni** individuate in accordo con le rispettive attribuzioni organizzative devono comunicare all'OdV, con la necessaria tempestività e tramite nota scritta da inviare all'indirizzo del medesimo, ogni informazione riguardante:
 - a) l'emissione e/o aggiornamento dei documenti organizzativi;
 - b) gli avvicendamenti nella responsabilità delle unità organizzative interessate dalle attività a rischio e l'eventuale aggiornamento del sistema delle deleghe e procure aziendali;
 - c) i rapporti predisposti dalle unità organizzative/organi di controllo nell'ambito delle loro attività di verifica, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle prescrizioni del Decreto o delle previsioni del Modello e del Codice Etico;
 - d) i procedimenti disciplinari avviati per violazioni del Modello, i provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti e le relative motivazioni, l'applicazione di sanzioni per violazione del Codice Etico, del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione;

- e) i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati dal Decreto e che possano coinvolgere la Società;
 - f) le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati di cui al Decreto, salvo espresso divieto dell'autorità giudiziaria;
 - g) i rapporti preparati dai responsabili di altre unità organizzative nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto all'osservanza delle norme e alle previsioni del Modello;
 - h) le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti) ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- tutti i dipendenti ed i componenti degli organi sociali della Società devono segnalare tempestivamente la commissione o la presunta commissione di reati o il ragionevole pericolo di commissione di cui vengono a conoscenza, nonché ogni violazione o la presunta violazione del Codice Etico e di quello Disciplinare, del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso di cui vengono a conoscenza;
 - partner commerciali, consulenti, collaboratori esterni e gli altri destinatari del Modello esterni alla Società sono tenuti a una informativa immediata direttamente all'OdV nel caso in cui gli stessi ricevano, direttamente o indirettamente, da un dipendente/rappresentante della stessa una richiesta di comportamenti che potrebbero determinare una violazione del Modello, del Codice Etico e di quello Disciplinare.
In proposito, valgono le seguenti prescrizioni di carattere generale:
 - l'Organismo di Vigilanza valuta discrezionalmente e sotto la sua responsabilità le segnalazioni ricevute ed i casi in cui è necessario attivarsi;
 - le determinazioni in ordine all'esito dell'accertamento devono essere motivate per iscritto.

2.3 Disciplina delle segnalazioni

L'esercizio della facoltà e/o il dovere di informazione e segnalazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello, nel Codice Etico e in quello Disciplinare rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro, sia dipendente sia autonomo.

L'esercizio della facoltà e/o del dovere dell'obbligo di informazione e di segnalazione all'Organo amministrativo e/o all'OdV da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari o all'attuazione nei suoi confronti di atti di ritorsione di qualsiasi genere.

Al fine di consentire ad apicali, "sottoposti" ed altri soggetti interessati di inoltrare, a tutela dell'integrità della Società, segnalazioni circostanziate di condotte illecite o irregolarità, basate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello, del Codice etico e di quello disciplinare, di cui siano venuti a conoscenza in relazione alle funzioni svolte, è istituita la casella di posta elettronica odv@ilpellicano.it per comunicare in modo diretto e riservato con l'OdV. Al riguardo, sul sito internet della Società è presente un apposito *link* di contatto diretto con l'OdV, e l'accesso alla detta casella di posta elettronica è di esclusiva pertinenza dello stesso OdV.

Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 179/2017 la Società adotta una specifica procedura per la gestione delle segnalazioni che, oltre al sopracitato canale, prevede un canale di comunicazione alternativo e diretto all'indirizzo datoresdilavoro@ilpellicano.it.

In particolare, sono adottate misure idonee ed efficaci affinché sia sempre garantita la riservatezza circa l'identità di chi trasmette all'Organismo di Vigilanza e/o al Datore di Lavoro informazioni utili alla salvaguardia dell'integrità dell'Ente, finalizzate ad identificare comportamenti difforni da quanto previsto dal Modello, dalle procedure stabilite per la sua efficace attuazione e dalle procedure previste dal sistema dei controlli interni, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti del medesimo Ente o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Eventuali segnalazioni anonime possono essere prese in considerazione e trattate dall'Organismo di Vigilanza nei casi in cui vengano rappresentate in forma dettagliata circostanze rilevanti e tali da imporre prudenzialmente un riscontro circa la loro fondatezza.

È vietata qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, diretta o indiretta, nei confronti di coloro che effettuino in buona fede segnalazioni all'OdV o al Datore di Lavoro. La Società si riserva ogni azione contro chiunque effettui in mala fede segnalazioni non veritiere.

L'eventuale adozione di misure discriminatorie o ritorsive nei confronti di chi effettua le segnalazioni di cui sopra può essere denunciata all'Ispettorato del Lavoro, per i provvedimenti di competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Sono nulli: il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del segnalante, il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2013 c.c. (*Mansioni del lavoratore*), nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

In caso di controversie connesse all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa che abbia effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla segnalazione, è onere del Datore di Lavoro dimostrare che si tratta di misure fondate su motivazioni estranee alla segnalazione stessa.

Tutte le segnalazioni sono registrate e conservate a cura dell'OdV o del Datore di Lavoro.

2.4 Informativa dall'Organismo di Vigilanza

In relazione alle funzioni svolte, ai compiti assegnati ed alle attività poste in essere, l'Organismo di Vigilanza riferisce:

- alla chiusura di ogni anno, e con apposita relazione, al Consiglio di Amministrazione. Nella stessa sede l'OdV presenta il Piano delle attività previste per l'anno successivo;
- in via continuativa, ed ogni qualvolta si renda necessario, al Presidente del CdA.

2.5 Requisiti dell'Organismo di Vigilanza

Nello specifico Regolamento di funzionamento adottato sono indicati i requisiti di competenza, esperienza ed onorabilità richiesti per lo svolgimento delle funzioni di Organismo di Vigilanza.

SEZIONE III

LA DIFFUSIONE DEL MODELLO

1. Piano di formazione e comunicazione

Allo scopo di dare efficace attuazione al Modello, la Società ne assicura la corretta divulgazione di contenuti e principi all'interno ed all'esterno della propria organizzazione.

Obiettivo della Società è comunicare i contenuti e i principi del Modello anche ai soggetti che, pur non rivestendo una formale qualifica, operano – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi della stessa in forza di rapporti contrattuali.

Sono **Destinatari** del Modello sia le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di gestione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché chi esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa, sia le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti (ai sensi dell'art. 5 del Decreto), ma anche, più in generale, tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo sociale e degli obiettivi della Società.

Fra i **Destinatari** del Modello sono quindi annoverati i componenti degli organi sociali, i soggetti coinvolti nelle funzioni dell'Organismo di Vigilanza, i dipendenti, i collaboratori, i consulenti esterni e gli eventuali partner commerciali.

Con l'adozione del presente Modello, la Società intende:

- determinare in tutti coloro che operano in suo nome e per suo conto nelle attività "sensibili" la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in suo nome, per suo conto o comunque nel suo interesse che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di specifiche sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo e indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti - anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio - sono comunque contrari ai principi etici cui la stessa intende attenersi.

L'attività di comunicazione e formazione è diversificata a seconda dei Destinatari cui è rivolta. In ogni caso, questa è improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi Destinatari la piena consapevolezza delle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

Tali soggetti destinatari sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del Modello, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che derivano dai rapporti giuridici instaurati con la Società, siano questi di natura meramente lavorativa o di altro genere.

L'attività di comunicazione e formazione è supervisionata dall'Organismo di Vigilanza, cui sono assegnati, tra gli altri, i compiti di promuovere:

- le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello stesso;
- interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., sugli impatti della normativa sull'attività della Società e sulle norme comportamentali.

Relativamente a quanto appena esposto, in costanza della fase di implementazione del presente Modello, sono state esperite azioni formative mirate nei confronti di tutti i soggetti interni coinvolti nelle diverse attività operative. Nello svolgimento di tali azioni i componenti dell'organizzazione sono stati suddivisi per ruoli attribuiti e, tenendo conto di questi, nella trattazione dei temi di specifico interesse: governo aziendale, gestione e contabilità, salute e sicurezza sul lavoro, ambiente.

L'attività formativa/informativa in ordine ai contenuti del Modello, del Codice etico e del Codice disciplinare ha carattere continuativo.

SEZIONE IV

SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONI

1. Principi generali

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del Decreto indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, l'introduzione di un sistema disciplinare «*idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello*».

Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare - che per quanto riguarda i soggetti interni all'organizzazione è declinato oltre che nel Codice etico anche in uno specifico Codice disciplinare - costituisce un presupposto essenziale della valenza scriminante del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

Le sanzioni saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello a prescindere dalla commissione di un reato e dallo svolgimento e/o dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria.

Le sanzioni per violazioni alle disposizioni contenute nel Modello sono da intendersi applicabili anche nelle ipotesi di violazione alle disposizioni contenute nel Codice etico e nel Codice disciplinare.

Il sistema disciplinare definito, per gli scopi del presente Modello, è parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dal dipendente o dal collaboratore esterno.

L'Organismo di Vigilanza, ricevuta la segnalazione e svolti gli opportuni accertamenti, formula una proposta in merito ai provvedimenti da adottare e comunica la propria valutazione agli organi aziendali competenti in base al sistema disciplinare, che si pronunceranno riguardo all'eventuale adozione e/o modifica delle misure proposte dall'Organismo di Vigilanza, attivando le funzioni aziendali/unità organizzative di volta in volta competenti in ordine all'effettiva applicazione delle misure.

1.1 Ipotesi di violazioni del modello

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano di seguito alcune ipotesi di violazioni del modello, specificando che sono da considerarsi violazioni anche le condotte omissive:

- porre in essere azioni o tenere comportamenti difformi o in contrasto alle prescrizioni del Modello, alle norme in esso richiamate, nonché alle Istruzioni Operative impartite;
- porre in essere azioni o tenere comportamenti non conformi o contrari ai principi contenuti nel Codice etico e nel Codice disciplinare della Società;
- in generale, porre in essere azioni o tenere comportamenti in contrasto con le leggi e i regolamenti vigenti;
- omettere azioni o comportamenti prescritti dal Modello, dal Codice etico, dal Codice disciplinare adottati, e dalle Istruzioni Operative impartite;
- tollerare prassi lavorative che comportano rischi per la salute e sicurezza del lavoro, e per l'ambiente.

2. Articolazione delle sanzioni

In generale, un sistema sanzionatorio, per essere efficace, deve articolare le sanzioni graduandole in base alla gravità dei comportamenti da perseguire; nello specifico delle sanzioni da applicare in conseguenza delle violazioni del Modello e/o del Codice etico, è anche necessario discriminare i soggetti protagonisti di tali violazioni.

Si indicano di seguito le misure sanzionatorie articolate per soggetti.

2.1 Sanzioni per i dipendenti/soci-lavoratori

I comportamenti tenuti dai dipendenti in violazione delle regole di condotta contenute nel Modello, nel Codice etico, nel Codice disciplinare, nel Regolamento disciplinare e nelle Istruzioni Operative sono da intendersi illeciti disciplinari.

Tali regole comportamentali sono formalmente dichiarate vincolanti per tutti i lavoratori, e la loro violazione comporta l'irrogazione di sanzioni graduate in base alla gravità della violazione stessa, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto Lavoratori) e/o di eventuali normative speciali applicabili.

In relazione alla tipologia delle sanzioni si fa specifico riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente, ovvero alle previsioni di cui al CCNL applicabile alla Società, nonché a quelle del Regolamento disciplinare opportunamente pubblicizzato in ambito aziendale.

Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate, e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità. Il sistema disciplinare è costantemente monitorato dal Presidente del CdA e dall'OdV.

2.2 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello, del Codice etico e di quello disciplinare da parte di Amministratori della Società, l'OdV informerà il Consiglio di Amministrazione nel suo insieme ed il Presidente del Collegio Sindacale (ove nominato), i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa nonché dallo Statuto Sociale.

Nell'ipotesi in cui sia disposto il rinvio a giudizio di un Amministratore, presunto autore del reato da cui deriva la responsabilità amministrativa della Società, il Presidente del CdA procederà alla convocazione dell'Assemblea per deliberare in merito all'eventuale revoca del mandato.

2.3 Misure nei confronti di Collaboratori esterni e Partner

Ogni comportamento posto in essere da Collaboratori esterni o da Partner che violi o sia in contrasto con i principi e le linee di condotta indicate dal Modello, dal Codice etico e da quello disciplinare, e tale da costituire rischio di commissione di reato sanzionabile ai sensi del Decreto, potrà determinare, mediante l'attivazione di opportune clausole, la sospensione del rapporto contrattuale e delle attività conseguenti, nonché l'applicazione di eventuali penali conseguenti alla sospensione dell'attività, fino a giungere alla risoluzione del contratto e fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivi un danno concreto alla Società, come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle misure (pecuniarie e/o interdittive) previste dal Decreto.

L'Organo Amministrativo, se del caso con il supporto dell'OdV, cura l'elaborazione, l'aggiornamento e l'inserimento nelle lettere di incarico o, più in generale, negli accordi con i Collaboratori e Partner, delle succitate specifiche clausole contrattuali.

2.4 Tutela dei segnalanti

Il sistema disciplinare è attivato nei confronti di chiunque ponga in essere atti ritorsivi o discriminatori, sia diretti che indiretti, verso chi effettua in buona fede segnalazioni all'OdV o al Datore di Lavoro, per motivi connessi in modo diretto o indiretto alla segnalazione stessa.

È sanzionato chiunque viola le misure poste a tutela del segnalante, nonché chi con dolo o colpa grave effettua segnalazioni che si rivelano infondate.

Al riguardo, si rimanda a quanto indicato nel par. 2.3, Sez. II del presente documento.

SEZIONE V

IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

1. Principi generali di controllo interno

Del “controllo interno” sono riscontrabili diverse definizioni, tutte orientate a evidenziare che il controllo interno configura un’attività di prevenzione, di monitoraggio e di valutazione dei rischi con il fine di sensibilizzare gli organi di governance sull’opportunità di evitare eventi dannosi, come il rischio di perdite, di incuria, di frode patrimoniale, di false comunicazioni sociali, ecc.

Secondo la definizione maggiormente condivisibile, il controllo interno si configura come sistema rappresentato da un complesso di elementi e di organi e/o soggetti diversi (es.: Consiglio di Amministrazione, management ed altri soggetti della struttura aziendale) coordinati per lo svolgimento di un processo, che si prefigge di fornire una ragionevole sicurezza sul conseguimento dei seguenti obiettivi:

- efficacia ed efficienza delle attività operative;
- salvaguardia del patrimonio aziendale;
- attendibilità delle informazioni di bilancio (*reporting* economico/finanziario);
- conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti.

2. Obiettivi del sistema dei controlli interni

I sopra elencati obiettivi sono di carattere generale e riferibili all’insieme dei processi di controllo, per evitare inutili e costose duplicazioni è necessario che gli stessi siano declinati in obiettivi particolari, anche al fine di meglio orientare l’azione di controllo. In tal senso, si elencano di seguito gli obiettivi particolari collegati a quelli generali, ferme restando le interconnessioni che caratterizzano questi ultimi:

- **Efficacia ed efficienza delle attività operative:**
 - a) razionalizzazione dei tempi di attesa delle diverse operazioni gestionali;
 - b) minimizzazione dei costi in relazione alle attività che non creano valore aggiunto e agli sprechi;
 - c) massimizzazione della qualità e delle attività a valore aggiunto;
 - d) attenta, adeguata e idonea gestione dei rischi.
- **Salvaguardia del patrimonio aziendale:**
 - a) analisi dei rischi di natura patrimoniale connessi ad operazioni, lecite o illecite, rilevanti per il mantenimento dell’integrità del patrimonio, per esempio: scelte di indebitamento nei confronti di banche o di terzi a titolo di credito, scelte in merito al pagamento ai soci di dividendi, malversazioni, possibili frodi per appropriazione indebita, ecc.;
 - b) previsione di un grado di rischiosità tale da non pregiudicare l’autonomia e la durabilità della Società.
- **Attendibilità delle informazioni di bilancio:**
 - a) capacità di produrre informazioni precise che riflettano l’effettiva realtà delle operazioni compiute;
 - b) accertamento della presenza di un sistema informativo basato su informazioni, quantitative e qualitative, complete in relazione ai fabbisogni espressi; accurate (esattezza dei calcoli e delle registrazioni); adeguatamente classificate e tempificate (modalità di rappresentazione delle misure e definizione degli intervalli temporali di osservazione dei fenomeni); correttamente imputate (esattezza dei calcoli per l’inserimento dei valori in contabilità); conformi alle norme (rispetto di principi contabili e normativa specifica); fondate su corretti processi di rilevazione contabile.

- **Conformità alle leggi e ai regolamenti:** in ordine alle decisioni assunte ed alle azioni poste in essere, il controllo assolve alla funzione di garanzia del rispetto di norme giuridiche e fiscali, di principi e raccomandazioni, di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e di tutela dell'ambiente, di deontologia professionale, di eventuali codici di disciplina applicabili alla Società, di regole e di procedure.

3. Sistemi di gestione adottati e politiche attuate

Il sistema dei controlli adottato dalla Società è prioritariamente basato sull'esigenza di mantenere costante e alto lo standard qualitativo dei prodotti realizzati, in tal senso è posta in essere, e nel continuo, un'approfondita attività di audit interno per verificare, ed eventualmente correggere, il grado di conformità di tali prodotti allo standard qualitativo previsto e richiesto dai committenti.

Politica della sicurezza

La Società adempie a tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, promuove tra i propri soci lavoratori e dipendenti la diffusione della sicurezza e della prevenzione sul lavoro, consapevole dell'importanza che rivestono sensibilizzazione e responsabilizzazione in tale ambito.

Politica per l'ambiente

Relativamente alla politica ambientale la Cooperativa adotta uno specifico sistema finalizzato al recupero e smaltimento dei residui delle lavorazioni. La Cooperativa è iscritta nell'Albo dei Gestori Ambientali, Sezione di Venezia, n° VE/010400. Categoria: 2bis - produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti.


Politica per la Responsabilità Sociale d'Impresa

Criteri operativi de Il Pellicano sono la necessità di integrare le proprie attività con il rispetto e la tutela degli interessi di tutti gli individui con cui si trova ad operare e lo sviluppo consapevole del territorio e della collettività. Perseguendo l'obiettivo di creare percorsi di inclusione sociale attraverso attività lavorative, definendo progetti di inserimento altamente qualificanti e cooperando attivamente con enti pubblici e privati per lo sviluppo socio-economico della comunità.

SEZIONE VI

ASSETTO DI GOVERNANCE, ORGANIGRAMMA AZIENDALE E MAPPATURA ATTIVITA'

1. Assetto di Governance



Nello statuto della Società è indicato l'assetto della governance societaria adottato. Relativamente ai meccanismi di funzionamento del sistema dei controlli interni ed alla sua articolazione, soprattutto con riferimento alla possibile esposizione dell'Ente ai rischi di reato, è necessario identificare le modalità di esercizio dei poteri attribuiti agli organi sociali. A tal fine, si riporta di seguito una sintetica descrizione dei poteri, dei compiti e delle funzioni che i detti organi devono/possono esercitare e svolgere.

Assemblea dei soci:

Competono all'Assemblea dei soci le decisioni sulle materie che la legge e lo statuto le riserva.

In particolare, sono riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria le seguenti materie:

- a) approvazione del bilancio;
- b) delibere sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori, stabilendone importi e caratteristiche;
- c) delibere sulla emissione di strumenti finanziari;
- d) nomina, struttura e revoca dell'Organo amministrativo;
- e) nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio sindacale e/o del soggetto deputato al controllo contabile;
- f) misura dei compensi da corrispondere ad Amministratori, Sindaci e/o Revisore contabile;
- g) eventuale determinazione dei ristorni ai sensi dell'art. 74 dello Statuto;
- h) approvazione dei regolamenti interni;
- i) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- j) delibere su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge o dallo statuto.

L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, o entro termini più lunghi, comunque non superiori a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Inoltre, è chiamata a riunirsi ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal Consiglio di Amministrazione o ne sia fatta richiesta per iscritto dal Collegio sindacale o dal Sindaco unico (ove nominati), oppure da tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.

Amministrazione:

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (CdA) composto da un numero di consiglieri variabile da tre a nove, eletti dall'Assemblea che, di volta in volta, ne determina il numero.

La maggioranza dei componenti il CdA è scelta tra i soci cooperatori e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. I componenti del CdA durano in carica tre esercizi sociali consecutivi.

Il CdA nomina al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente.

Il CdA, di norma, è convocato dal Presidente; le adunanze si intendono legalmente valide quando vi interviene la maggioranza degli amministratori in carica, e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale o al sindaco unico (ove nominati) di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il CdA.

Al CdA competono tutti i poteri per la gestione della Società, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea dei soci.

Al Presidente del CdA spetta la rappresentanza della Società sia nei rapporti con i terzi che in giudizio, e gli compete:

- a) presiedere le Assemblee ordinarie e straordinarie;
- b) convocare il CdA, presiederlo e dare esecuzione alle sue delibere.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito, in tutti i suoi poteri e funzioni, incluso il potere di rappresentanza, dal Vice Presidente.

La Società è attualmente amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri.

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. A chiusura dell'esercizio l'Organo amministrativo provvede alla redazione del relativo progetto di bilancio ed alle conseguenti formalità previste dalla legge.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla L. n. 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni di cui alla L. n. 59/1992;
- d) ad eventuale dividendi in misura non superiore al limite stabilito dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.


L'Assemblea, in ogni caso, può destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci finanziatori.

Il controllo contabile è affidato al Collegio Sindacale.

2. Struttura organizzativa ed aree operative

La schematizzazione della struttura organizzativa rende immediata la percezione sia dell'assetto organizzativo adottato sia delle aree operative che la compongono, attraverso le quali sono poste in essere le diverse attività. Queste ultime, a loro volta, vanno correlate ai reati presupposto della responsabilità amministrativa indicati nel Decreto, al fine di identificare quali tra di esse sono esposte ai rischi di reati, e il relativo grado di esposizione. L'analisi, estesa anche all'area governance, consente altresì l'individuazione delle modalità attraverso cui i reati possono essere commessi, e che sono esplicitate nell'Allegato 1.

L'attuale struttura organizzativa della Società, relativamente alle attività svolte, è la seguente:



Nel richiamare espressamente quanto esposto nella "Presentazione", le attività svolte da ciascuna area operativa sono brevemente descritte di seguito, e nel paragrafo successivo si procede alla mappatura delle aree correlandole alle diverse fattispecie di reato in termini di esposizione al potenziale rischio di commissione di un illecito.

Nell'Allegato 1 (Documento di analisi dei rischi) oltre alle descrizioni di cui sopra si evidenziano analiticamente le possibili modalità di commissione degli stessi reati.

Area operativa Governance

All'area governance competono tutte le attività riguardanti il governo della Società. Rientrano in questa area le funzioni e i compiti attribuiti agli organi di vertice: Consiglio di Amministrazione, Presidente e Vice Presidente, in modo particolare le responsabilità derivanti dalle decisioni di natura societaria e gestionale assunte. .

Sebbene non indicati nel precedente prospetto perché non sono stretti organi della governance, in quanto soggetti da considerare apicali afferiscono quest'area i Responsabili: ufficio amministrazione; ufficio tecnico; ufficio commerciale e laboratorio/produzione. A tali figure compete il coordinamento e la gestione delle attività pertinenti alle rispettive aree.

Il Presidente è il Legale rappresentante *pro tempore* della Cooperativa, ed è anche il Datore di Lavoro. Le rispettive attribuzioni e poteri degli organi societari sono indicate nello Statuto, e riportate in forma sintetica nel capitolo precedente.

Area operativa Amministrazione

Nell'area è presente un Responsabile amministrativo, e questa opera sotto il diretto controllo del Presidente.

Le attività svolte nell'area sono: gestione dei rapporti contabili con clienti e fornitori; raccolta e assemblaggio della documentazione amministrativo-contabile; registrazioni in contabilità generale; gestione incassi e pagamenti; gestione rapporti con il sistema bancario; gestione rapporti burocratico-amministrativi con Enti pubblici, quali ad esempio: Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, ecc.; gestione libri sociali; controllo di gestione.

All'area compete anche la gestione delle eventuali rendicontazioni nei confronti delle PP.AA..

Gli adempimenti di natura fiscale e la formazione del bilancio sono svolti con l'assistenza e la consulenza di un Professionista esterno.

Gli adempimenti di natura burocratica riguardanti la gestione del personale sono svolti con l'assistenza e la consulenza di un Professionista esterno.

La contabilità e i registri contabili della Società sono depositati presso la sede.

Le movimentazioni di contanti sono riconducibili alla gestione di limitate disponibilità (piccola cassa) per le necessità ordinarie e improvvise, e comunque per importi contenuti.

Tutti gli incassi e pagamenti avvengono per mezzo di strumenti tracciabili.

Area operativa Produzione

L'area si compone di due reparti: intarsiatura e falegnameria; in essa è presente un Responsabile che opera sotto il diretto controllo del Presidente.

I prodotti realizzati derivano dalla lavorazione del legno, richiesti da clientela costituita in massima parte da aziende del settore dell'arredamento. I committenti potrebbero anche essere soggetti privati e/o Enti pubblici, in tale caso per la fornitura di arredamenti dei propri uffici.

L'area opera in stretta collaborazione con gli uffici interni tecnico e commerciale.

Con tale attività la Cooperativa persegue l'obiettivo dell'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.

Al Responsabile di produzione fanno capo gli Addetti alla produzione, che sono adeguatamente formati per svolgere i compiti assegnati.

Area operativa Servizi di supporto

All'area, che opera sotto il diretto controllo del Presidente, vanno ricondotte tutte le attività di supporto all'attività principale, in specie:

- adempimenti in materia di salute e sicurezza. Al riguardo, sono nominati ed individuati: il RSPP; il Medico Competente; il RLS; i componenti delle squadre Antincendio e Primo Soccorso. È presente un responsabile del SGSL;
- ufficio tecnico, cui compete progettazione e preventivazione relative alla realizzazione dei manufatti. È presente un responsabile;
- ufficio commerciale, che si occupa dei rapporti con i committenti e della ricerca di nuova clientela. È presente un responsabile.

Identificate le aree che compongono la struttura organizzativa dell'azienda, e individuate le modalità di svolgimento delle attività operative di ciascuna, è possibile procedere con la mappatura dei rischi di reato, nella quale ogni area è relazionata alle singole fattispecie previste dal Decreto, tenendo conto della sua "sensibilità" al rischio di commissione.

Nel paragrafo successivo è riportato il prospetto della mappatura, specificando che, per una migliore identificazione dei fattori di rischio connessi alle predette aree, i reati sono stati classificati nelle seguenti categorie omogenee:

- a) Rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- b) Gestione societaria e aziendale;
- c) Diversi.

Il prospetto contiene alla fine le note interpretative, e per la valutazione dei fattori di rischio e delle connesse procedure si rinvia all'Allegato 1 (Documento di analisi dei rischi di reato).

3. Mappatura aree/attività operative potenzialmente esposte al rischio di reato

Correlazioni tra aree/attività operative e fattispecie di reati presupposto (rischi di reato)

A) Rapporti con la Pubblica Amministrazione						
Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24)	FR	Aree operative				
		Governance	Amministrazione	Produzione	Servizi di supporto	--
Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.)	x	*	*	--	--	--
Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316-ter c.p.)	x	*	*	--	--	--
Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, co.2, n.1, c.p.)	x	*	*	--	--	--
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)	x	*	*	--	--	--
Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)		Ns				
Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25)						
Concussione (art. 317 c.p.)	x	*	*	--	--	--
Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)	x	*	*	*	*	--
Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)	x	*	*	*	*	--
Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)		Ns				
Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)		Ns				
Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)	x	*	*	*	*	--
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)	x	*	*	*	*	--
Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)	x	*	*	*	*	--
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	x	*	*	*	*	--
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)		Ns				

B) Gestione societaria e aziendale						
Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis)	FR	Aree operative				
		Governance	Amministrazione	Produzione	Servizi di supporto	--
Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)	x	*	*	*	*	--
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)	x	*	*	*	*	--
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)	x	*	*	--	*	--

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)	Ns					
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)	Ns					
Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)	Ns					
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)	x	*	*	--	*	--
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)	x	*	*	--	*	--
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)	Ns					
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)	Ns					
Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)	Ns					
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis)						
Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)	Ns					
Alterazione di monete (art. 454 c.p.)	Ns					
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)	Ns					
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)	x	--	*	--	--	--
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)	Ns					
Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)	Ns					
Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)	Ns					
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)	Ns					
Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)	x	*	*	*	*	--
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)	Ns					
Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis. 1)	FR	Aree operative				
		Governance	Amministrazione	Produzione	Servizi di supporto	--
Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.)	x	*	--	*	*	--
Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)	x	*	--	*	*	--
Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)	x	*	--	*	*	--
Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)	x	*	--	*	*	--
Vendite di sostanze alimentari non genuine come genuine (frode alimentare) (art. 516 c.p.)	Ns					
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)	Ns					
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)	x	*	--	*	*	

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)	Ns					
Legge 14 gennaio 2013, n. 9 (Art. 12 - Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato)						
Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)	Ns					
Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)	Ns					
Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)	Ns					
Reati societari (art. 25-ter)						
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	X	*	*	--	--	--
Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)	X	*	*	--	--	--
False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)	Ns					
Impedito controllo (art. 2625, co. 2, c.c.)	X	*	*	-	-	-
Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)	Ns					
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)	X	*	*	--	--	--
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)	X	*	*	--	--	--
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	X	*	*	--	--	--
Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)	X	*	--	--	--	--
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	X	*	*	--	--	--
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)	Ns					
Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.)	X	*	*	*	*	--
Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis, co. 1, c.c.)	X	*	*	*	*	--
Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	X	*	*	--	--	--
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)	Ns					
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.)	X	*	*	*	*	--
Abusi di mercato (art. 25-sexies)						
Abuso di informazioni privilegiate (art. 184, d.lgs. 58/98)	X	*	*	*	*	--
Manipolazione del mercato (art. 185, d.lgs. 58/98)	Ns					

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies)	FR	Aree operative				
		Governance	Amministrazione	Produzione	Servizi di supporto	--
Omicidio colposo (art. 589 c.p.)	X	*	--	*	*	--
Lesioni personali colpose art. 590, co. 3, c.p.)	X	*	--	*	*	--
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies)						
Ricettazione (art. 648 c.p.)	X	*	*	*	--	--
Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)	X	*	*	--	--	--
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)	X	*	*	*	--	--
Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)	X	*	*	--	--	--

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies)						
Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parti di essa (art. 171, co. 1, lett. a – bis), L. 633/1941)	Ns					
Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore e la reputazione (art. 171, co. 3, L. 633/1941)	Ns					
Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaborare; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, co.1, L. 633/1941)	x	*	*	*	*	--
Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dati (art. 171-bis, co. 2, L. 633/1941)	Ns					
Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto di autore e da altri diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter L. 633/1941)	x	*	*	*	*	--
Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies L. 633/1941)	Ns					
Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico o privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies L. 633/1941)	Ns					
Reati ambientali (art. 25-undecies):	FR	Aree operative				--
		Governance	Amministrazione	Produzione	Servizi di supporto	
Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)	x	*	--	*	--	--
Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)	Ns					
Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)	x	*	--	*	--	--
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)	Ns					
Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)	Ns					

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)	Ns					
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)	Ns					
• D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152:						
Art. 137: Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; Superamento dei valori limite nello scarico di acque reflue industriali o nello scarico al suolo; Scarico nelle acque del mare da navi o aereomobili; Inosservanza del divieto di scarico.	Ns					
Art. 256: Attività di gestione rifiuti non autorizzata.	x	*	--	*	--	
Art. 256-bis Combustione illecita di rifiuti	x	*	--	*	--	
Art. 257: Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio.	Ns					
Art. 258: (Sistri) Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.	Ns					
Art. 259: Traffico illecito di rifiuti.	x	*	--	*	--	
Art. 260: Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.	Ns					
Art. 260-bis: False indicazioni nei certificati di analisi; Omissione della scheda Sistri nel trasporto dei rifiuti o alterazione fraudolenta della stessa scheda.	Ns					
Art. 279: Superamento del valore limite di emissione che condizionano la qualità dell'aria.	Ns					
• L. 7 febbraio 1992 n. 150: Reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione.	Ns					
• L. 28 dicembre 1993 n. 549: Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente.	Ns					
• D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202: Inquinamento doloso o colposo provocato da navi.	Ns					
<i>«Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dell'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231.»</i>	Ns					
• Abbandono di rifiuti: D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, art. 192, comma 4: <i>«Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni.»</i>	x	*	--	--	--	--
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies)						
[art. 22, commi 12 e 12-bis, del T.U. di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286]						
<i>«Comma 12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto del presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.»</i>	x	*	*	--	--	--

«Comma 12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.»	x	*	*	--	--	--
C) Diversi						
Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter):	FR	Aree operative				
		Governance	Amministrazione	Produzione	Servizi di supporto	--
Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)	x	*	*	*	*	--
Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)				Ns		
Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.				Ns		
Scambio politico-mafioso (art. 416-ter)				Ns		
Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)				Ns		
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 T.U. di cui al DPR 309/1990)				Ns		
Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett.a), n. 5, c.p.p.)				Ns		
Reati transnazionali [L. 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10] Art. 10, co. 2, L. 146/2006 (Responsabilità amministrativa degli enti): Oltre ai reati di cui agli artt. 416 e 416-bis del c.p., e art. 74 del T.U. di cui al DPR n.309/1990 sono richiamati i seguenti reati:						
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri (art. 291-quater del T.U. di cui al DPR 23 gennaio 1973 n. 43).				Ns		
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).				Ns		
Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).				Ns		
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del T.U. di cui al D.Lgs. 286/1998).				Ns		
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater).						
Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)				Ns		
Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)				Ns		
Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)				Ns		
Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)				Ns		

Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1 c.p.)	Ns
Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)	Ns
Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.)	Ns
Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.)	Ns
Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)	Ns
Confisca (art. 270-septies c.p.)	Ns
Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)	Ns
Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)	Ns
Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.)	Ns
Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)	Ns
Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.)	Ns
Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)	Ns
Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)	Ns
Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)	Ns
Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)	Ns
Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (art. 1 L. 342/1976)	Ns
Danneggiamento delle installazioni a terra (art. 2 L. 342/1976)	Ns
Misure delle pene e sanzioni previste [a) reclusione inferiore ai dieci anni; b) reclusione non inferiore ai dieci anni o ergastolo] (L. 422/1989, art. 3, Convenzione per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima).	Ns
Pentimento operoso (art. 5 D.Lgs. 625/1979)	Ns
Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).	Ns

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1).	Ns
--	----

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies).						
Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)	Ns					
Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)	Ns					
Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)	x	*	*	*	*	--
Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)	x	*	*	*	*	--
Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)	x	*	*	*	*	--
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)	Ns					
Tratta di persone (art. 601 c.p.)	Ns					
Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.)	Ns					
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)	x	*	*	--	--	--
Adescamento di minori (art. 609-undecies c.p.)	Ns					

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies) (art. 377-bis c.p.).	Ns
--	----

Razzismo e Xenofobia (art. 25-terdecies).	Ns
---	----

NOTE: FR = Fattore di Rischio; x = rischio potenziale di reato; Ns = rischio di reato non significativo; * = individuazione area operativa interessata.
